

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : Studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Principali disposizioni in materia di Iva: novità del DL 124/2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il **DL 26.10.2019 n. 124** (DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) contiene **una serie di misure in ambito IVA che mirano a rafforzare i poteri di controllo** dell'Amministrazione finanziaria **e a contrastare fenomeni fraudolenti e illegittimi**. Sono **previste** anche **alcune disposizioni che consentono di semplificare il rapporto fra il Fisco e i soggetti passivi e a chiarire**, attraverso un intervento legislativo, la **portata delle esenzioni relative alle prestazioni di insegnamento**. Le **principali novità** attengono **i seguenti aspetti**: i) **cessazione della partita IVA e inibizione delle compensazioni**; ii) **reverse charge negli appalti con utilizzo prevalente di manodopera**; iii) **prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti**; iv) **contrasto delle frodi nell'acquisto di veicoli usati**; v) **lotteria degli scontrini**; vi) **utilizzo dei file delle fatture elettroniche**; vii) **proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di consumatori finali**; viii) **imposta di bollo sulle fatture elettroniche**; ix) **imponibilità IVA delle prestazioni didattiche**; x) **semplificazione degli adempimenti IVA**.

Premessa

Il DL 26.10.2019 n. 124 (DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) contiene una **serie di misure in ambito IVA** che mirano **a rafforzare i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria** e a contrastare fenomeni fraudolenti e illegittimi.

Osserva

Sono previste anche alcune disposizioni che consentono di **semplificare il rapporto fra il Fisco e i soggetti passivi** e a chiarire, attraverso un intervento legislativo, la portata delle esenzioni relative alle prestazioni di insegnamento.

Di seguito **vengono esaminate le principali novità**.

Cessazione della partita IVA e inibizione delle compensazioni

L'art. 2 del DL 124/2019 **esclude la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti** ai contribuenti ai quali sia stato notificato il **provvedimento di cessazione della partita IVA o di esclusione dal VIES** ai sensi dell'art. 35 co. 15-bis del DPR 633/72.

Osserva

Nell'ipotesi di cessazione della partita IVA, l'esclusione **opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti**, per cui dovrebbe riguardare i crediti IVA, così come i crediti riferiti ad altre imposte (es. IRPEF/IRES e IRAP). Essa **ha effetto dalla data di notifica del provvedimento di cessazione** e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

Nell'ipotesi di esclusione dalla banca dati VIES, la compensazione **è preclusa per i soli crediti IVA e rimane in vigore finché non sono rimosse le irregolarità** che hanno condotto al provvedimento di esclusione.

L'utilizzo di crediti in compensazione in violazione delle citate disposizioni **comporta lo scarto del relativo modello F24** (in tal caso, pur mancando un richiamo esplicito, potrebbe applicarsi, da marzo 2020, la nuova sanzione di 1.000,00 euro introdotta dall'art. 3 co. 6 del DL 124/2019).

Reverse charge negli appalti con utilizzo prevalente di manodopera

Al fine di contrastare **gli illeciti fiscali commessi dagli appaltatori che operano in settori a rischio** (es. logistica e servizi alle imprese), l'art. 4 co. 3 del DL 26.10.2019 n. 124 **prevede l'applicazione dell'IVA con il meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi**, diversi da quelle di cui all'art. 17 co. 6 lett. da a) ad a-quater) del DPR 633/72, *"effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque*

denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".

Osserva

Sono escluse, tuttavia, le operazioni effettuate nei confronti:

- dei **soggetti indicati dall'art. 17-ter del DPR 633/72**, alle quali si applica il meccanismo dello split payment;
- delle **agenzie per il lavoro disciplinate** al Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003.

L'efficacia della disposizione in esame **è subordinata al rilascio dell'autorizzazione** di una misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

Al fine di **prevenire le frodi nel settore dei carburanti** (in particolare, benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione), **il DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 prevede**, fra l'altro:

- una delimitazione del campo di applicazione delle **deroghe all'obbligo di versamento dell'IVA con modello F24 per l'immissione in consumo o l'estrazione dal deposito** (art. 1 co. 937-943 della L. 205/2017 e DM 13.2.2018);
- **l'impossibilità di utilizzare la dichiarazione di intento per le cessioni e le importazioni definitive dei predetti carburanti;**
- la **messa a disposizione da parte delle società**, degli enti e dei consorzi concessionari di autostrade e trafori **dei dati rilevati sui transiti degli automezzi** che possono essere utilizzati per la movimentazione dei prodotti energetici.

Contrasto delle frodi nell'acquisto di veicoli usati

Il DL Fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 prevede che **l'Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall'obbligo di versamento dell'IVA**, a mezzo modello F24 ELIDE, **per l'immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli**, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9 del DL 262/2006).

Osserva

I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, mentre **gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti** ai fini dell'immatricolazione del veicolo (art. 4 co. 1 lett. b) e c) del DM 26.3.2018).

Come osservato nella Relazione illustrativa del DL Fiscale, si introduce **la verifica preventiva anche per i "privati consumatori"** che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell'UE.

Lotteria degli scontrini

A decorrere dall'1.1.2010, è **prevista la possibilità di partecipare ad una lotteria**, con l'estrazione a sorte di premi, **per tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni o ricevono prestazioni di servizi**, al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Osserva

La disciplina, già introdotta dall'art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) è stata rafforzata da alcune disposizioni contenute nel DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020.

In particolare, il DL fiscale stabilisce:

- **l'esclusione da IRPEF e da qualsiasi prelievo dei premi** attribuiti nell'ambito della lotteria;
- una **specifica e ulteriore estrazione di premi in denaro**, sia per i consumatori finali che per gli esercenti, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo dell'operazione avvenga in modalità elettronica;
- **la sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 euro** (e non più tra 500,00 e 2.000,00 euro come previsto nella bozza del DL 124/2019), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico, **per l'esercente che al momento dell'acquisto rifiuta il codice fiscale** del contribuente o **non trasmetta telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati** dell'operazione effettuata.

Osserva

Si precisa che, **nel primo semestre di operatività della lotteria**, la sanzione non si applica agli esercenti che, temporaneamente, **adempono l'obbligo di memorizzazione elettronica dei corrispettivi mediante i misuratori fiscali** già in uso o mediante l'emissione della ricevuta fiscale.

Con provv. 31.10.2019 n. 739122, l'Agenzia delle Entrate ha definito **le regole tecniche mediante le quali gli esercenti potranno inviare i dati dei documenti commerciali validi per partecipare alla c.d. "lotteria degli scontrini"**. In particolare, viene stabilito che, **entro il 31.12.2019**, tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web dell'Agenzia delle Entrate **dovranno essere configurati per consentire l'acquisizione del c.d. "codice lotteria"**, ossia del **codice**

identificativo comunicato dall'acquirente per partecipare alle estrazioni. I registratori consentiranno di:

- generare **un file contenente i dati dei soli documenti commerciali** per i quali è stato comunicato il codice
- **inviare il file mediante un nuovo servizio dedicato**, che sfrutta l'impianto già esistente per la trasmissione dei corrispettivi.

L'invio potrà avvenire in un orario casuale nel corso della giornata di emissione del documento, ovvero **entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni.**

Osserva

Un'eccezione è prevista per i **soggetti tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria** (medici, farmacie, ecc.). Infatti, fino al 30.6.2020, i registratori telematici utilizzati da tali soggetti non potranno inviare i dati necessari all'attuazione della lotteria.

Si precisa che il provvedimento dell'Agenzia **ha ottenuto il parere favorevole del Garante della Privacy** (provv. 31.10.2019 n. 197).

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

Tutti i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche verranno **memorizzati sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi, **per essere utilizzati:**

- **dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate;**

Osserva

Vengono potenziate, in questo modo, **le attività di contrasto** a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);

- **dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza** nell'ambito delle attività di **analisi del rischio di evasione fiscale.**

Osserva

Sulla base della nuova disposizione, **l'Amministrazione finanziaria potrà memorizzare**, quindi,

anche i dati concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione.

Al fine di recepire tale novità, **l'Agenzia delle Entrate, con il provv. 30.10.2019 n. 738239, ha differito al 20.12.2019 il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** o dei loro duplicati informatici (in scadenza al 31.10.2019).

Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di consumatori finali

È prorogato, per l'anno 2020, il **divieto di emissione di e-fatture mediante il Sistema di Interscambio**:

- ➔ da parte dei **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- ➔ **da parte dei soggetti che**, benché non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, **hanno effettuato prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche** (art. 9-bis del DL 135/2018).

Osserva

Inoltre, **a decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri **inviando i dati al Sistema TS**, tramite **strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza degli stessi**.

Semplificazione degli adempimenti IVA

Viene stabilito che **il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avvenga a partire dal secondo semestre 2020** (con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo).

Osserva

La bozza di dichiarazione annuale IVA sarà messa a disposizione dei soggetti passivi **a partire dai dati riferiti al 2021**.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In caso di **ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo** sulle fatture elettroniche, **l'Agenzia delle Entrate comunica** al soggetto passivo, con modalità telematiche, **l'importo dovuto, oltre alla sanzione amministrativa** di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, **ridotta**

di un terzo, e agli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Osserva

Se il soggetto **versa le somme dovute entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione**, l'Agenzia delle Entrate provvederà **all'iscrizione a ruolo degli importi non versati**.

Imponibilità IVA delle prestazioni didattiche

A **decorrere dall'1.1.2020**, viene modificato l'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, al fine di procedere all'adeguamento delle **disposizioni in esso contenute alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019**, causa C-449/17.

Osserva

Sono, quindi, **ritenute esenti le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario** e quelle per la formazione o la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale (ivi comprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esse strettamente connesse), **mentre risultano imponibili**, per effetto dell'eliminazione del riferimento nella norma, **le "prestazioni didattiche di ogni genere"**.

Viene altresì previsto che **le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica volte all'ottenimento delle patenti B e C1 siano imponibili ai fini IVA**, mentre **sono esenti quelle che consentono di sostenere l'esame per le patenti di altra categoria**, in quanto rientranti nella nozione di "formazione professionale" (cfr. anche la Relazione illustrativa al DL 124/2019).

Osserva

Sono in ogni caso **fatti salvi i comportamenti dei soggetti passivi che si siano adeguati al dispositivo della sentenza 14.3.2019**, causa C-449/17, e ai chiarimenti della risoluzione Agenzia delle Entrate 2.9.2019 n. 79/E.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

